

IL SISTEMA PREVIDENZIALE

● *Linee generali*

Il sistema previdenziale nel mondo dello spettacolo è gestito quasi totalmente dall'ENPALS (Ente Nazionale Previdenza Assistenza Lavoratori dello Spettacolo). Ciò in considerazione del fatto che dal 1980, la parte assistenziale (malattia e maternità) e la parte assistenziale minore (che riguarda solo il lavoro subordinato: disoccupazione, assegni familiari, fondo garanzia per fine rapporto ecc...) è seguita direttamente dall'INPS, e la parte antinfortunistica (anch'essa ad esclusivo riguardo del lavoro dipendente) è da sempre appannaggio dell'INAIL (per tutto ciò rimandiamo alle apposite schede). L'ultima riforma del sistema risale per ora al 1997, ma si prevede prossima la soppressione dell'ENPALS, in favore di una gestione totale della materia da parte dell'INPS. L'ENPALS nasce ovviamente a tutela dei lavoratori, anche se per molti di noi questo sembrerà difficile da accettare. In effetti gli artisti, dovrebbero esigere sempre il versamento contributivo da parte di chi compra spettacoli, ma la complicazione degli adempimenti e delle procedure (che come si vedrà, sono identiche a quelle di un'assunzione in pianta stabile) rappresenta un ostacolo insormontabile per la quasi totalità di questi soggetti (pubblici quanto privati). Ostacolo che finisce per ritorcersi contro gli artisti stessi, la maggior parte dei quali, nel nostro settore e in tutti i settori a prevalenza di lavoro autonomo occasionale, si adattano a diventare imprenditori di se stessi, ad assumere personalità giuridica (ditta, società, associazione o altro) e ad accollarsi i conseguenti oneri (anche fiscali) d'impresa. Questo anche perché la legislazione non prevede che i lavoratori autonomi del mondo dello spettacolo possano regolare la loro posizione contributiva in prima persona, indipendentemente dai vari datori di lavoro e dalla continuità o occasionalità del rapporto che li lega ad essi. Non è previsto insomma il caso di un "artigiano dello spettacolo" unico artefice ed indipendente esecutore della propria professione. Nemmeno se egli è titolare di una ditta individuale. Le forme giuridiche più usuali diventano allora quelle societarie o associative. Ciò nonostante, nella realtà giuridica, le categorie degli artisti e le altre categorie del mondo dello spettacolo riguardano persone fisiche, che si iscrivono al collocamento, che ricevono offerte di lavoro da parte delle imprese, e che nei confronti di

queste vanno tutelate, attraverso un apposito ente che controlla la regolarità delle contribuzioni a loro favore.

I contributi versati all'ENPALS sono, come nella maggior parte dei sistemi previdenziali, componibili con quelli versati presso altri istituti. Ciò vuol dire che chi ad un certo punto della sua carriera lavorativa passa da attore di teatro a operaio metalmeccanico o altro, non perderà le contribuzioni versate fino a quel momento. L'ente è autorizzato a ricevere i contributi in favore di lavoratori di qualsiasi nazionalità.

● *Le categorie*

I lavoratori dello spettacolo sono suddivisi in tre gruppi:

1 lavoratori a tempo determinato addetti alla produzione attiva di spettacolo: artisti lirici, attori di prosa, di operetta, di varietà, di rivista, presentatori, suggeritori, cantanti di musica leggera, attori di cinema e generici cinematografici, personale artistico occupato nella pubblicità e nei fotoromanzi, doppiatori, registi, sceneggiatori, aiuto registi, operatori di ripresa, addetti alla produzione, direttori di scena, direttori d'orchestra e di banda, orchestrali, concertisti, ballerini, figuranti, attrazioni (**nelle quali possiamo sicuramente far rientrare anche l'artista di strada**), animatori.

Questi lavoratori possono essere **autonomi**, in ragione del fatto che la loro prestazione costituisce espressione talmente personale da non concorrere in essa alcun apporto dell'imprenditore, oppure **subordinati** ma comunque a **tempo determinato**..

Gli altri lavoratori a tempo determinato: bandisti, organizzatori generali, amministratori di formazioni artistiche, tecnici delle manifestazioni di moda, macchinisti e pontaroli, maestranze cinematografiche, teatrali, radiofoniche e televisive, addetti alle imprese di spettacolo, calciatori, allenatori di calcio, sportivi professionisti, sarti, truccatori, parrucchieri, falegnami, tappezzeri, impiegati ed operai delle case da gioco, dipendenti dalle imprese dello spettacolo viaggiante, addetti agli impianti sportivi, autisti dipendenti da imprese dello spettacolo.

I lavoratori a tempo indeterminato.

Si tratta dei cosiddetti "impiegati", e "operai".

● **Retribuzione soggetta a contribuzione, aliquote e pensionamento.**

Ai fini del calcolo dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali, l'art.12 della L.30.4.1969 n°153 ha stabilito che per retribuzione imponibile deve intendersi tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, **al lordo di qualsiasi ritenuta** e ad esclusione di alcuni benefici accessori elencati nella legge suddetta e nella L. 8.8.1995 n°335.

Va considerato in primo luogo che il *Contratto Nazionale per Attori e Tecnici* prevede attualmente un **minimo "sindacale" di retribuzione giornaliera di L.91.000.**

Le aliquote variano a seconda della categoria alla quale appartiene il lavoratore e a seconda che esso si sia iscritto all'ENPALS prima o dopo l' 1.1.1996.

Per le categorie appartenenti al primo gruppo:

(nel quale possono essere identificati gli artisti di strada)

Iscritti prima del 96

Aliquota: **29,64%** (di cui 19,54% a carico del datore; 10,10% trattenuto dalla retribuzione)
Questa percentuale vale fino ad una retribuzione giornaliera massima di L.1.052.000. Oltre questa soglia la percentuale si calcola sulla base di vari massimali di retribuzione giornaliera. Ad esempio tra L. 1.052.000 e 2.100.000 di retribuzione giornaliera, il versamento dovuto è calcolato secondo l'aliquota del 29,64% su L. 1.052.000 + un contributo cosiddetto di "solidarietà" del 5% sull'eccedenza

Iscritti dal 96 in poi

Aliquota: **32,70%** (di cui 23,81% a carico del datore; 8,89% trattenuto dalla retribuzione).
La soglia oltre la quale l'aliquota si diversifica è fissata qui su base annua, e corrisponde ad un reddito di L. 144.263.000. Ciò vuol dire che il datore di lavoro dovrà, prima di un versamento, informarsi presso il lavoratore sul fatto se egli abbia già conseguito nell'anno in corso un reddito superiore a quello in questione, nel qual caso viene previsto unicamente il versamento del contributo di solidarietà, il 5% sul compenso pattuito.

Per le categorie di questo gruppo sono richieste un **minimo di 2.400 giornate contributive (suddivise in 120 giornate x 20 anni)** al fine di ottenere il pensionamento. Sono altresì possibili limitate compensazioni tra anni contributivi con diverso numero di giornate (ciò vuoi dire che il numero complessivo delle giornate richieste aumenta in

rapporto alla discontinuità dell'attività lavorativa). Inoltre più l'attività sarà duratura, maggiori saranno le pensioni che si riceveranno.

Tutto ciò ci porta a una considerazione, e cioè che in ogni caso i contributi versati da datori di lavoro occasionali a favore di artisti di strada autonomi, sono destinati ad essere a "fondo perduto", visto che le loro giornate lavorative coincidono con il numero dei giorni di spettacolo e dovrebbero essi sostenere 120 repliche l'anno per 20 anni, prima di aver riconosciuta anche soltanto la pensione minima.

Per quanto riguarda, a titolo di esempio, il **Terzo Gruppo** di lavoratori, le giornate contributive minime per ottenere il pensionamento salgono a 312 giornate x 20 anni. Il motivo di ciò è intuibile, poiché è lecito pensare che un impiegato lavori pressoché quotidianamente durante l'anno (esclusi i periodi di ferie). Per un lavoratore autonomo con un contratto a tempo determinato vi sarà comunque una certa garanzia di continuità nel rapporto di lavoro (un attore di prosa sarà legato al proprio datore di lavoro anche per il periodo delle prove, e della messa in scena dell'opera; questo spiega le 120 giornate l'anno). Ma chi è unico autore ed interprete del proprio spettacolo, lo realizza avvalendosi solo di propri strumenti e senza l'ausilio di alcuna struttura (sale, teatri etc.), si trova a svolgere una attività continuativa di prestazioni d'opera, nella quale il rapporto con chi lo ingaggia non può essere che sporadico e occasionale. Qui si ravvisa tutta l'iniquità della legislazione attuale.

● *Inizio attività e immatricolazione delle imprese.*

Le imprese e gli Enti che ingaggino lavoratori dello spettacolo sono obbligate a denunciare l'inizio di attività ed ad immatricolarsi presso l'ENPALS con una domanda di iscrizione mod.032U entro cinque giorni dalla conclusione dei contratti stipulati. (*DLCPS 16 luglio 1947, n. 708*). Il mod.032 U vale sia per l'iscrizione che per le variazioni ed è da utilizzare anche per la richiesta del certificato di agibilità (vedi). La firma del legale rappresentante sarà autenticata e sarà apposto il timbro dell'impresa.

Alla denuncia di attività devono essere allegati:

- Certificato di iscrizione alla CCIAA
- Codice Fiscale e P.IVA
- Numero di iscrizione all'INPS e all'INAIL (se l'impresa è già immatricolata presso

questi Enti ovvero "in corso")

- Copia autentica dell'atto Costitutivo e dello Statuto quando si tratta di una Società
- Contratti di scrittura del personale artistico e tecnico, unitamente al nulla osta di avviamento all'assunzione, quando previsto, rilasciato dall'Ufficio Speciale di Collocamento. Per le Cooperative, al posto dei contratti debbono essere presentati i verbali del Consiglio di Amministrazione o delle Assemblee in cui risulti il programma artistico, il periodo) di attività, la qualifica e i compensi dei soci impiegati.

Per i minori, di età inferiore ai 18 anni e comunque superiore ai 15 anni, deve essere prodotto il contratto di scrittura firmato dal genitore o dal tutore nonché l'autorizzazione al lavoro rilasciato dall'Ispettorato con il parere del Prefetto.

Per gli stranieri, infine, oltre al contratto, deve essere presentato il nulla - osta dell'Ufficio Speciale, ove previsto.

Per ogni lavoratore deve essere compilata una denuncia di iscrizione (salvo *se il lavoratore è già inquadrato presso l'ENPALS*) utilizzando il mod. 048/AG e, di questi, devono essere allegati il certificato di nascita e di riconoscimento .(ovvero una *dichiarazione sostitutiva di certificazione - art.2 della Legge 4 gennaio 1968 n. 18*)

Dopo la prima denuncia all'ENPALS, da parte della Società o Ente che ha stipulato il primo contratto, i lavoratori debbono richiedere all'ENPALS l'emissione del libretto personale che sarà poi consegnato ai datori di lavoro per gli aggiornamenti obbligatori.

L'impresa deve indicare sul mod.032U la tipologia dei lavoratori occupati, l'assunzione, le variazioni, le cessazioni e le categorie. Tali variazioni vanno comunicate all'ENPALS sempre tramite il mod.032U entro 30 giorni dal loro verificarsi (Legge 4 agosto 1978 n. 467).

Note: Non è necessario che il datore di lavoro sia una Impresa, poiché l'obbligo è rivolto ad una specifica tipologia di prestazioni, qualunque sia il soggetto in favore del quale vengono rese. Sono, pertanto, tenuti al versamento anche gli Enti Pubblici ove questi abbiano direttamente provveduto ad organizzare spettacoli. (Cassazione – sez. Lavoro – n° 7768 del 24 giugno 1992)

● *Modello di immatricolazione delle imprese*

Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo

Sede compartimentale di _____

Spett.le _____ Legale rappresentante
via _____
Città _____ e p.c. Alla Sede
Provinciale INPS Reparto Iscrizione Ditte di

Prot _____ Data _____

Oggetto: Immatricolazione impresa

Matricola _____

Categoria _____

In relazione all'attività denunciata da codesta impresa è stato iscritta all'anagrafe di questo Ente con la decorrenza e con il numero di posizione indicati in oggetto. Si rende opportuno rammentare che ogni variazione che intervenga nell'impresa di gestione deve essere data tempestiva comunicazione a questa SEDE come pure:

- della sospensione dell'attività (l'attività *si intende sospesa anche se continua senza lavoratori obbligatoriamente iscritti ai sensi dell'art.3 del DPLCPS 16. 7.47 n. 708*)
- della ripresa dell'attività con lavoratori obbligatoriamente iscritti
- della cessazione dell'attività

Devono, inoltre, essere denunciati i lavoratori assunti nonché quelli cessati dal servizio nel termine tassativo di giorni 5 dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni e debbono essere inviati a questa Sede copie dei contratti di lavoro nonché del nulla osta di avviamento al lavoro.

Si fa inoltre presente che nel termine di giorni 30 dalla data di ricezione della presente dovranno essere comunicati i sotto-indicati dati e prodotta la documentazione contrassegnata, con l'avvertenza che in difetto codesta impresa incorrerà nelle sanzioni amministrative come per Legge:

- Allegato mod.032U _____
- Certificato di residenza del legale rappresentante
- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto
- Numero di posizione INPS ed INAIL
- Codice fiscale e numero di partita IVA dell'impresa
- Certificato definitivo di iscrizione CCIAA
- Codice fiscale del legale rappresentante

Si allegano per la denuncia ed il pagamento dei contributi:

nr.3 mod.031/CM nr.3 mod.031/R nr.3 bollettini di c.c. postale

Ogni altro stampato verrà sollecitamente disposto dalla Direzione Generale

● ***Certificato di agibilità ENPALS***

"Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli Enti e le Associazioni, le Imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiofoniche e televisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento, i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art.3 che non siano in possesso del certificato di agibilità (*previsto dagli artt.6 e 10 della Legge 708/47*)".

Sul certificato saranno riportati il numero di matricola assegnato all'impresa, il numero identificativo dello stesso e il periodo di validità. All'atto di cessazione dell'attività, il certificato deve essere restituito, a mezzo lettera raccomandata, alla sede compartimentale dell'ENPALS che lo ha rilasciato.

Il certificato deve essere richiesto agli Uffici dell'ENPALS competenti per territorio, avvalendosi del modulo definito 032/U di denuncia di attività e deve essere esibito ad ogni richiesta dei Funzionari incaricati della vigilanza contributiva.

È indispensabile per ottenere il nulla osta di agibilità ministeriale affinché il locale o la formazione artistica possa agire ed è obbligatorio per tutti coloro che rendono prestazioni artistiche. Eventuali omissioni possono essere verbalizzate e controllate negli ultimi cinque anni. Ha validità per la giornata o per il periodo durante il quale si svolge l'attività artistica. Nel caso in cui l'impresa presenti per la prima volta la denuncia contributi va iniziale, il rilascio del certificato di agibilità è subordinato alla presentazione di una garanzia pecuniaria che viene determinata dall'ENPALS (*75% del carico contributivo se trattasi di imprese della musica leggera, arte varia, rivista e avanspettacolo, complessi bandistici e strutture turistiche*).

Qualora il complesso artistico rappresenti esso stesso una società, avendo propria personalità giuridica può fungere da impresa di gestione della propria attività artistica. Può quindi richiedere il rilascio del certificato. Se il complesso artistico è invece formato da singoli lavoratori il certificato deve sempre essere richiesto dal datore di lavoro (impresario, gestore, comitato...).

L'impresa di gestione per ottenere il certificato di agibilità deve possedere i seguenti requisiti:

- avere personalità giuridica
- essere iscritta con firma del legale rappresentante presso l'ENPALS
- essere iscritta all'INPS, all'INAIL, all'esattoria delle imposte dirette
- essere iscritta al tribunale civile come impresa

L'impresa deve poi:

- stipulare un regolare contratto di con tutti i lavoratori impegnati da cui si evinca la paga giornaliera sulla cui base verranno calcolati i contributi che sarà allegata alla richiesta del certificato
- richiedere all'ufficio di collocamento il N.O. di avviamento al lavoro per i lavoratori iscritti e assunti. Tale richiesta va presentata in 4 copie tramite il mod.S4 allegando i cedolini che attestano l'iscrizione all'ufficio di collocamento (*Ufficio speciale per lo spettacolo*)
- presentare all'ENPALS la lista dei lavoratori con il mod.032U con le loro generalità

L'impresa di gestione deve anche ottemperare ai seguenti doveri:

- iscrivere nel registro matricola i nominativi dei lavoratori per i quali è stato richiesto il N.O. dell'ufficio di collocamento
- eseguire nel registro delle retribuzioni il calcolo delle paghe e delle ritenute (*i detti registri devono essere vidimati dall'INAIL*)
- versare all'INAIL il premio da calcolare in base alla previsione delle somme da erogare durante l'anno
- compilare il mod.031/R ed effettuare il versamento dei contributi ENPALS
- In presenza di lavoratori la cui paga giornaliera sia eccedente il minimo stabilito compilare il mod.031R integrativo ed effettuare il relativo versamento
- compilare il mod.31 M trimestrale dove saranno indicati i nominativi dei lavoratori e le somme percepite nel trimestre.
- aggiornare i libretti ENPALS dei lavoratori indicando i dati del versamento.
- compilare e spedire entro i termini di legge il mod.770 con l'allegato D dal quale risultino i versamenti delle ritenute di acconto effettuate durante l'anno.
- inviare a tutti i lavoratori il sostituto di imposta da allegare alla dichiarazione dei redditi.

La quota a carico del lavoratore deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui i contributi si riferiscono. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore. Sul libretto personale rilasciato al lavoratore dall'ENPALS il datore di lavoro deve registrare settimanalmente i periodi di occupazione, l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e i contributi versati o comunque dovuti al lavoratore. Le imprese dello spettacolo devono denunciare al- l'ENPALS, entro 5 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro o dalla conclusione del contratto, le persone

occupate, indicando la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie necessarie all'Ente per l'iscrizione e l'accertamento dei contributi.

● ***Denuncia delle somme dovute e delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori.***

Le imprese devono denunciare, per ogni singolo mese di attività, le somme dovute all'ENPALS utilizzando il modello 031/R.

I modelli vanno inviati all'ENPALS - Direzione Generale - *Riferimento 031* - Viale Regina Margherita 206 - 00198 Roma.

Anche se i contributi non sono stati versati l'invio deve, comunque, essere effettuato.

Le imprese, con il modello 031/CM, sono tenute ad effettuare la denuncia delle retribuzioni con cadenza trimestrale. Le denunce sono in 3 copie: la prima deve essere inviata all'ENPALS, la seconda trattenuta dal datore di lavoro, la terza deve essere consegnata ai lavoratori.

● ***Accertamenti e vigilanza dell'ENPALS***

L'ENPALS si è dotato di un proprio organismo ispettivo, al pari dell'INAIL e dell'INPS, per combattere l'evasione e l'elusione contributiva. I funzionari incaricati possono accedere sui luoghi di lavoro e possono verificare ogni documento fiscale o contabile per assumere gli elementi utili alla loro indagine. Possono utilizzare anche informazioni presso i lavoratori stessi e i datori di lavoro e richiedere anche copia di detta documentazione.

Il DPR n. 571 del 29 luglio 1982 permette agli accertatori anche il sequestro dei documenti qualora essi costituiscano la prova degli illeciti amministrativi effettuati. Al termine dell'accertamento, i funzionari dell'Ente, redigono un verbale in cui sono riportati i controlli effettuati e la fissazione dei termini assegnati per la regolarizzazione delle omissioni contributive. Al verbale possono essere accluse eventuali contestazioni. Al momento della verifica viene comunicato anche l'avvio della procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative (*Legge 689/81*). Il verbale di accertamento deve, comunque, essere rilasciato debitamente firmato dagli ispettori, anche nei casi di regolarità amministrativa. (*Legge 402/96*). Questi costituiscono piena prova, salvo querela di falso, in merito alla provenienza della documentazione e alle dichiarazioni delle parti. La valutazione dei suddetti elementi spetterà in seguito al giudice incaricato (*Sentenza di*

Cassazione n. 12545 del 25 novembre 1992). L'ispettore di vigilanza comunicherà al Magistrato competente, direttamente o tramite il suo ufficio, con tempestività, le notizie di reato accertate. In base alle norme sullo scambio di dati tra le Amministrazioni Pubbliche, l'ENPALS procede a controlli incrociati con l'INPS e l'INAIL. Tali norme sono state estese anche alla SIAE che deve cooperare alle predette operazioni di controllo e accertamento. Infine, l'organismo di controllo e vigilanza segnala tempestivamente alla Guardia di Finanza (art.19 della Legge 413/91) le eventuali violazioni tributarie derivanti dagli esiti degli accertamenti.

● **Sedi dell'E.N.P.A.L.S.**

Direzione Nazionale: Viale Regina Margherita 206 - 00198 Roma

- Sede compartimentale - via Abate Gimma 192 - 70122 Bari (080.5210016) (*Bari, Brindisi, Lecce, Matera, Potenza, Foggia, Taranto*)
- Sede compartimentale - via Galleria 55/57 - 40121 **Bologna** (051.248336) (*Bologna, Ferrara, Forlì, Rimini, Modena, Parma, Pesaro, Ravenna, Piacenza, Reggio Emilia*)
- Sede distaccata - via Caprera 41 - 09100 Cagliari (070.669405) (*Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari*)
- Sede distaccata - via Rindone 9 - 95128 **Catania** (095.447298) (*Catania, Reggio Calabria, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa*)
- Sede compartimentale - via Solferino 20 - 50123 **Firenze** (055.2398877) (*Firenze, Arezzo, Massa Carrara, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena*)
- Sede compartimentale - via Mascherpa 31 - 16129 **Genova** (010.540874) (*Genova, La Spezia, Savona*)
- Sede compartimentale - via Eugenio Chiesa 6 - 20122 Milano (02.55187725) (*Milano, Cremona, Sondrio, Bergamo, Brescia, Varese, Como, Mantova, Pavia*)
- Sede compartimentale - via Chiaia I 19/d - 80121 Napoli (081.413966) (*Napoli, Avellino, Salerno, Benevento, Caserta, Isernia, Campobasso, Cosenza, Catanzaro*)
- Sede compartimentale - via G. Turrisi Colonna 7 - 90141 **Palermo** (091.346633) (*Palermo, Caltanissetta, Agrigento, Trapani*)
- Sede compartimentale - via Nizza I 62 - 001 98 **Roma** (06.85446 1) (*Roma, Rieti, Latina, Frosinone, Ancona, L'Aquila, Perugia, Pescara, Macerata, Teramo, Terni, Ascoli Piceno, Viterbo, Chieti*)
- Sede distaccata - viale Piemonte 12-11027 St. Vicent (0166.512602) (*Valle d'Aosta*)
- Sede compartimentale - via S. Quintino 16 - 10121 **Torino** (011.5624898) (*Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Vercelli, Novara*)
- Sede compartimentale - Calle Emo, 1553 - 30121 **Venezia** (041.7 I 7621) (*Venezia, Padova, Verona, Rovigo, Belluno, Bolzano, Trento, Treviso, Vicenza*)
- Sede distaccata - via Zanetti 12 - 31133 **Trieste** (040.771400) (*Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone*)
- Sede distaccata - via Pietro Agosti 59 - 18038 **San Remo** (0184.532970) (*Imperia*)